



LEGGE COSTITUZIONALE 27 maggio 2003 n.67

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DISCIPLINA DELLE RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DEL COLLEGIO GARANTE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge costituzionale approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 maggio 2003.

Art.1

(Decadenza)

Il Consiglio Grande e Generale dichiara la decadenza dall'incarico dei membri del Collegio Garante nei casi previsti all'articolo 5, comma 2, della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55.

La sussistenza delle cause di decadenza viene accertata dal Collegio Garante a maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi e supplenti.

La questione viene iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile. Il Consiglio dichiara la decadenza del membro del Collegio con presa d'atto del superiore accertamento.

Art.2

(Rimozione e sospensione)

I membri del Collegio Garante possono essere rimossi o temporaneamente sospesi dall'esercizio delle loro funzioni solo con apposita deliberazione adottata dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, a seguito di proposta del Collegio Garante medesimo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi e supplenti.

La proposta del Collegio Garante dovrà essere iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile.

La rimozione o la sospensione temporanea decorrono dalla deliberazione del Consiglio Grande e Generale.

Art.3

(Responsabilità dei membri del Collegio Garante nell'esercizio delle funzioni costituzionali e giurisdizionali)

I membri del Collegio Garante non possono essere rimossi o sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, se non nelle ipotesi di sopravvenuta incapacità fisica o civile, per gravi mancanze nell'esercizio delle stesse o per aver compromesso il rispetto e l'estimazione morale e professionale che ad essi competono.

I membri del Collegio Garante sospesi dalle funzioni, per tutta la durata della sospensione, non percepiscono le indennità per essi previste.

La normativa sulla sospensione sarà adottata nel Regolamento di cui all'articolo 38 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55.

Art.4

(Responsabilità civile dei membri del Collegio Garante nell'esercizio delle funzioni di cui alla Norma Transitoria della Dichiarazione dei Diritti)

Nell'esercizio delle funzioni di cui alla Norma Transitoria della Dichiarazione dei Diritti i membri del Collegio Garante sono soggetti alle disposizioni sulla responsabilità civile dei Magistrati ai sensi dell'articolo 15 della Legge 28 ottobre 1992 n.83.

Art.5

(Insindacabilità)

I membri effettivi e supplenti del Collegio Garante non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.6

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 2003/1702 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci – Giovanni Giannoni

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Loris Francini